

LAVORO DI INTERPRETARIATO NEL SETTORE SANITARIO:
REQUISITI E ASSUNZIONE DEI COSTI

PERIZIA ALL'ATTENZIONE DELL'UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ
PUBBLICA, UNITÀ DI DIREZIONE POLITICA DELLA SANITÀ, AMBITO
SPECIFICO MIGRAZIONE E SALUTE

REDATTA DA

ALBERTO ACHERMANN* E JÖRG KÜNZLI**

BERNA, 30 GIUGNO 2008

* Dr. iur., avvocato e LL.M, docente presso l'Università di Friburgo

** PD dr. iur., avvocato e LL.M, professore assistente presso l'Università di Berna

Sintesi

L'analisi del diritto costituzionale e del diritto internazionale pubblico, vincolante per la Svizzera, ha evidenziato che lo Stato ha l'obbligo di eliminare qualsiasi discriminazione nell'ambito dell'accesso alle infrastrutture della sanità pubblica e dunque che a nessuno può essere rifiutata una cura medicalmente indicata a causa di insufficienti conoscenze linguistiche. I due diritti, costituzionale e internazionale pubblico, e in particolare la Convenzione sulla biomedicina, nuovo vincolo per la Svizzera, obbligano lo Stato a garantire che negli ospedali pubblici non vi siano barriere linguistiche che rendano impossibile l'informazione dei pazienti e l'ottenimento del loro consenso per interventi medici. Pertanto lo Stato deve garantire che il paziente sia informato in una lingua a lui comprensibile in merito a un intervento medico prima di esservi sottoposto e che il consenso a tale intervento sia fondato su una decisione liberamente presa in base alle informazioni fornitegli e sulla sua volontà. Questo obbligo vale per tutti i pazienti di lingua straniera indipendentemente dal diritto di soggiorno o dallo statuto retto dal diritto degli stranieri.

La legislazione cantonale obbliga per principio gli ospedali pubblici ad accogliere i pazienti e a fornire le cure. I singoli Cantoni disciplinano espressamente e in dettaglio il diritto dei pazienti a un trattamento adeguato e a un'informazione completa, adeguata e comprensibile nonché l'obbligo per il personale sanitario di ottenerne il consenso fondato su un'informazione sufficiente prima dell'intervento. Sebbene la legislazione cantonale non preveda regole relative al ricorso a interpreti per pazienti di lingua straniera, un obbligo in tal senso risulta dalle condizioni sussunte che richiedono un'informazione sufficiente. La qualità del lavoro d'interpretariato deve essere adeguata alla gravità dell'intervento incombente. In caso di interventi che possono avere gravi conseguenze o nel caso vi siano diverse opzioni di trattamento, se il personale curante non dispone di conoscenze della lingua del paziente, si deve ricorrere a interpreti altamente qualificati ed eventualmente interculturali. In considerazione dei requisiti professionali e delle regole relative al segreto medico va evitato il ricorso a personale ospedaliero privo di un'adeguata formazione e di obblighi professionali regolamentati.

Nei casi in cui sia necessario ricorrere a prestazioni di interpreti si pone la questione del finanziamento. In base al diritto vigente, i costi per le prestazioni di interpretariato non possono essere assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Dato che non è possibile realizzare a breve termine una revisione di tale disciplinamento, attualmente tali costi devono essere coperti dall'ente pubblico, per esempio gli ospedali, o dai pazienti. In assenza di un disciplinamento legale o di un contratto, nel caso di una cura prestata in ospedale, è quest'ultimo che deve assumersi i costi delle necessarie prestazioni d'interpretariato. Se il paziente è privo di risorse finanziarie i costi vanno assunti sussidiariamente dal servizio d'aiuto sociale; nel caso in cui questi non abbia il diritto di soggiorno in Svizzera, la prestazione varrà come soccorso d'emergenza.

Data la situazione insoddisfacente, risulta necessario valutare altre opzioni che consentano di mettere a disposizione delle strutture sanitarie e dei pazienti un'infrastruttura d'interpretariato adeguata. Ciò è conseguibile mediante un cofinanziamento dei servizi di mediazione per interpreti interculturali da parte dell'ente pubblico, o un disciplinamento esplicito della questione a livello cantonale oppure la ricerca di altri modelli di finanziamento. Esistono possibilità di migliorare la situazione anche a livello di organizzazioni specializzate.